



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 09/09/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto in data 4/02/11, il ricorrente, premesso di essere socio di una società in nome collettivo che intrattiene con l'intermediario un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito e lamentando l'eccessiva entità degli affidamenti concessi che risulterebbero superiori al fatturato annuo della società, chiede che si accerti il suo diritto di ottenere dallo stesso intermediario, che ne ha rifiutato il rilascio, copia della relativa documentazione.

Con controdeduzioni pervenute il giorno 11/03/11, l'intermediario, rilevato di avere effettivamente concesso alla società un affidamento di € 200.000,00 avendone a suo tempo positivamente valutato il merito di credito, ribadisce le ragioni del diniego già opposto al reclamo dell'interessato, assumendo, sulla scorta di giurisprudenza del Supremo Collegio relativa al rapporto tra soci di società di persone ed Erario, l'inconfigurabilità, anche in ragione della vigente normativa in tema di c.d. "privacy", del diritto del singolo socio ad ottenere da terzi

informazioni concernenti la società di persone cui partecipa, potendo tale diritto essere esercitato solo nei confronti dell'amministratore della società stessa, ai sensi dell'art. 2261 cod. civ..

Per tali ragioni chiede il rigetto del ricorso, pur dichiarandosi pronto all'osservanza della eventuale diversa pronuncia di questo Collegio.

Tanto premesso in fatto si rileva quanto segue in

Diritto

I fatti oggetto della presente controversia sono pacifici tra le parti e del tutto univoci, essendo controverso esclusivamente il diritto del ricorrente, in quanto socio non amministratore di una società in nome collettivo, di ottenere dall'intermediario informazioni e documentazione relative al rapporto di affidamento in essere con la società.

Ciò posto, per meglio rappresentare le ragioni che conducono all'accoglimento del ricorso, è bene evidenziare anzitutto l'infondatezza degli assunti di parte resistente concernenti l'orientamento giurisprudenziale relativo ai rapporti tra soci di società di persone e Amministrazione finanziaria dello Stato e la pretesa opponibilità al richiedente di vincoli derivanti dalla vigente normativa in tema di tutela del diritto alla riservatezza.

Quanto all'orientamento giurisprudenziale citato dal resistente, non sembra che lo stesso possa offrire argomenti di decisivo rilievo ai fini della soluzione della presente controversia.

Anche a voler prescindere dalla peculiarità della normativa tributaria cui tale orientamento si riferisce, le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che il principio di diretta imputazione al socio del reddito di partecipazione *pro quota* a quello della società di persone, costituisce: *"... una conseguenza logica immediata del principio, accolto dal legislatore tributario, della "immedesimazione" esistente tra società a base personale e singoli soci, tanto che, rispetto al fisco, le società di persone si pongono come uno schermo, dietro il quale operano i soci, che hanno poteri di direzione, di gestione e di controllo, anche quando non ne sono amministratori"* (Cass. SS.UU. 08/01/93 n. 125, in parte motiva), il che non significa - ma di certo neppure esclude - che analogo principio di *"immedesimazione"* possa valere in ambiti dell'ordinamento diversi da quello cui



tale massima si riferisce, tanto più ove si consideri che, proprio perchè “*accolto*” dal legislatore tributario, evidentemente presenta un suo autonomo fondamento logico rispetto alla normativa di settore che lo ha così recepito.

Quanto alla disciplina vigente in tema di c.d. “*privacy*”, come noto, l’art. 7 del D. Lgs. 196/03 al suo primo comma recita: “*L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile*”, ivi specificandosi, al secondo comma, il contenuto di tale diritto di informativa.

Ciò posto, si deve considerare che, come noto, il socio di società in nome collettivo risponde illimitatamente, seppure in via gradata (v. artt. 2291 e 2304 cod. civ.), dell’adempimento delle obbligazioni sociali.

Ne segue, con riferimento al caso di specie, che la valutazione a suo tempo positivamente data dall’intermediario in ordine al merito creditizio della società *de qua* è presumibile sia stata da questi riferita anche alle consistenze patrimoniali ed alle capacità reddituali dei singoli soci della stessa ed appare dunque corretto ritenere che disponga di dati personali dei soci della società affidata, ivi inclusi quelli dell’odierno ricorrente, in ordine ai quali ultimi non può dubitarsi del buon diritto dello stesso ad ottenere le informazioni di cui all’art. 7 sopra citato.

E’ pur vero che, secondo le “*Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela*” 25/10/07 del Garante per la protezione dei dati personali: “*Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi; tali dati, quindi, nel caso di consegna di copia di documentazione che li contenga, debbono essere oscurati*”, ma la giurisprudenza del Supremo Collegio insegna che la società di persone non si pone propriamente come soggetto “*terzo*” nei rapporti con i soci che la compongono.

La Suprema Corte ha infatti statuito nel senso che: “*Nelle società di persone l’unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l’attribuzione alla società di un nome, di una sede, di un’amministrazione e di una rappresentanza) e l’autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell’insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell’ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità (dei soci) una unitarietà di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nell’unicità esclusiva di un “ens tertium” (Cass.*



5/04/06 n. 7886), dovendosi conseguentemente ritenere insussistenti “... *sul piano sostanziale, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci*” (Cass. 7886/06 cit.).

Così esclusa la terzietà della società di persone rispetto ai soci che ne sono partecipi e riconosciuta l'inconfigurabilità nei rapporti interni tra tali soggetti di interessi sostanziali anche solo potenzialmente contrapposti, non pare che il diniego opposto dall'odierno resistente possa trovare conforto nella normativa di cui al c.d. Codice della *privacy*.

Ciò è tanto più vero, ove si consideri che le informazioni e la documentazione di cui si verte rientrano certamente nell'ambito di operatività del diritto di accesso riconosciuto al socio, sia pure nei confronti dell'amministratore, dall'art. 2261 cod. civ., il cui disposto conferma come, sotto il profilo oggettivo, non possano sussistere ragioni di riservatezza e connesse esigenze di tutela nei rapporti tra la società di persone ed il singolo socio.

Del resto, la stessa Autorità Garante ha avuto modo di statuire nel senso che: “*Non possono essere considerati dati personali dell'interessato le informazioni concernenti il fallimento di una società in accomandita semplice di cui il ricorrente è stato socio accomandante, rispetto al cui verificarsi è accertata giudizialmente l'assenza di responsabilità personale dei soci accomandanti (prevista, in casi residuali, dall'ordinamento ex artt. 2314 e 2320 c.c.*” (Aut. Protez. dati person. 12/06/08) dal che sembra corretto ricavare, argomentando *a contrario*, che ove vi sia invece, come nel caso di specie, responsabilità patrimoniale illimitata dei soci, sia pure in via residuale, costoro abbiano diritto di accedere anche presso terzi alle informazioni concernenti la situazione della società.

Le stesse “*linee guida*” sopra richiamate precisano poi che l'art. 119 T.U.B. (D. Lgs. 385/93) disciplina il distinto diritto di accesso alla documentazione bancaria che “*a differenza di quanto previsto dagli artt. 7 e ss. del Codice (della c.d. privacy, n.d.r.) riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all'interessato, sia nel caso che ciò non accada). Tale diritto non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti) neanche*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nella forma di un parziale oscuramento delle informazioni stesse.” (v. ivi, punto 5.2).

E seppure il ricorrente non intrattiene rapporti diretti con l'intermediario, né è succeduto alla società o ne ha l'amministrazione dei beni, si deve ritenere che in quanto potenziale destinatario di effetti sostanziali conseguenti al rapporto di affidamento in essere con la società stessa, sia titolato, limitatamente a tale rapporto, ad accedere alla relativa documentazione ai sensi dell'art. 119 T.U.B..

In fattispecie analoga la Suprema Corte, pur escludendo che la prestazione di garanzia fideiussoria ad un intermediario sia riconducibile ad *“un'operazione o servizio bancario, ossia un'operazione o servizio reso dalla banca a propri clienti”* e pur escludendo la diretta applicabilità al rapporto di garanzia delle norme dettate dal T.U.B. a disciplina del rapporto principale, ha infatti riconosciuto al fideiussore il diritto di accedere alla documentazione concernente la garanzia prestata (v. Cass. 09/11/2007 n. 23391) e la medesima esigenza di tutela appare configurabile nei confronti del socio di società di persone in ragione del regime di sua responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali, tanto più alla luce della sopra citata giurisprudenza del Supremo Collegio secondo la quale la società di persone non costituisce un *“ens tertium”* rispetto ai suoi soci.

Ne segue l'accoglimento del ricorso e il conseguente obbligo dell'intermediario di fornire al ricorrente le informazioni e la documentazione relativa al rapporto di affidamento in essere con la società di cui si tratta.

P.Q.M.

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE